


COMUNE DI SCHIO



(Provincia di VICENZA)



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Aggiornamento Settembre 2006

**Art. 6, 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
ed art. 2 D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”**

INDICE DEI CONTENUTI

0. Introduzione	3
1. Premessa	5
2. Definizioni	7
3. Quadro normativo di riferimento	10
4. Raccolta dati	23
5. Predisposizione dello schema di classificazione acustica: principi generali	24
5.1. Individuazione della classe I e delle classi V e VI	26
5.2. Individuazione delle classi II, III, IV	27
5.3. Fasce di pertinenza stradale	29
5.4. Fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie	33
6. Zonizzazione Acustica	34
7. Situazioni di criticità	36

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3.1	– Classificazione del territorio comunale (Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)
Tabella 3.2	– Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2) (Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)
Tabella 3.3	– Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3) (Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)
Tabella 3.4	– Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7) (Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)
Tabella 3.5	– Normativa sull'inquinamento acustico
Tabella 5.1	– Valori limite di immissione per le strade di nuova realizzazione (D.P.R.142/2004)
Tabella 5.2	– Valori limite di immissione per le strade esistenti (D.P.R.142/2004)

INDICE DELLE TAVOLE

TAVOLA 1	Planimetria Classificazione Acustica
TAVOLA 2	Planimetria Classificazione Acustica
TAVOLA 3	Planimetria fasce di transizione
TAVOLA 4	Fasce di pertinenza acustica - Infrastrutture Viarie (D.P.R. 142/2004)

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato A	– Norma per residenze in Zona Industriale
Allegato B	– Dati socio-economici e tabelle di identificazione delle classi

0. Introduzione

Il presente studio costituisce l'“Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Schio” ed è stato affidato alla scrivente società Ata Engineering srl con Convenzione Prot. n. 506 d.d. 24.01.2000.

L'aggiornamento delle tavole di P.C.C.A. ha interessato le seguenti tavole del P.C.C.A. vigente:

- Planimetria Classificazione Acustica
- Planimetria fasce di transizione

limitatamente ai seguenti temi:

- limitate modifiche ai confini di alcune zone per adeguarsi alla zonizzazione del P.R.G. vigente; modifiche alle fasce di transizione, ove richiesto dalle variazioni introdotte al precedente punto;
- modifiche alle fasce di pertinenza stradale, per adeguamento al D.P.R. 142/2004;

Per meglio ricalcare i confini della zonizzazione del P.R.G., si è proceduto a modificare in modo contenuto i confini di alcune zone inseriti nelle planimetrie del P.C.C.A..

In particolare sono stati modificati:

- i confini delle zone classificate in classe II, nelle aree di Piane e Sant'Ulderico;
- i confini delle zone classificate in classe III, nella II Zona Industriale, riferite alle aree residenziali a ovest di via Lago Trasimeno e le aree residenziali di via Vanzi.
- i confini della zona classificate in classe VI, sulla parte terminale di via Cementi.

Le restanti variazioni sono piccoli correttivi di minor importanza.

Ne consegue la modifica alla tavola 8 del piano vigente relativa alle fasce di transizione, solo per quanto attiene alla modifica dei confini.

Inoltre, come approfondito nel paragrafo successivo, conseguentemente alle operazioni di adeguamento al D.P.R. 142/2004, si è scelto di evidenziare le fasce di pertinenza acustica delle strade su una tavola dedicata (TAVOLA 4), eliminandole dalle tavole 1, 2, 3, 4, 5 del P.C.C.A. vigente.

1. Premessa

La classificazione acustica, intesa come strumento di pianificazione del territorio per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico, è stata introdotta nel nostro paese dal D.P.C.M. 1/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". L'art. 2 comma 1 del decreto, infatti, stabiliva che i Comuni dovevano adottare il piano di classificazione (zonizzazione) acustica del territorio.

Il concetto di zonizzazione acustica è stato poi ripreso in maniera più incisiva dalla legge 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" attraverso l'art. 6 il quale indica chiaramente che il piano di classificazione acustica del territorio è di competenza del Comune.

Molto schematicamente tale operazione consiste in:

- suddivisione del territorio in 6 zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio (le 6 classi sono già state individuate dal D.P.C.M. 1/3/91 e attualmente confermate dal D.P.C.M. 14.11.1997);
- assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di un valore limite massimo diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno.

La definizione delle classi e i relativi valori limite di emissione, immissione, di attenzione e di qualità, contenuti nel D.P.C.M. 14.11.1997 dal titolo "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" verranno riportati in dettaglio nei prossimi paragrafi.

La classificazione acustica può essere definita come un atto di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

É pertanto fondamentale che essa venga adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante del P.R.G. e che venga coordinata con gli altri strumenti urbanistici di cui i Comuni devono dotarsi (quali, ad esempio, il Piano Urbano del Traffico).

É importante inoltre sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro hanno portato la classificazione a incidere sul territorio in maniera più incisiva rispetto al D.P.C.M. 1/3/91; infatti nel realizzare la classificazione in zona del territorio si deve tener conto che la definizione di zona stabilisce automaticamente:

- i livelli di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di Risanamento Comunale;
- i limiti massimi di immissione ed emissione, i primi riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, i secondi al rumore prodotto da ogni singola sorgente;
- i limiti di qualità da raggiungere nel medio-lungo periodo.

L'adozione del piano di classificazione acustica è solo il primo passo che i comuni devono compiere per la tutela dell'inquinamento acustico del proprio territorio (per la Regione Veneto tale adozione viene fissata, in particolare, dalla L.R. 21 del 10.5.1999).

Successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica la legge 447/95 infatti prevede:

- campagne di misure finalizzate alla caratteristica acustica del territorio e quindi alla verifica del rispetto dei valori limite di attenzione assegnati alle zone;
- la predisposizione di piani di risanamento acustico nei casi in cui i valori rilevati non rispettano i valori fissati dalla classificazione acustica.

2. Definizioni

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_o} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_o è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_A^2} dt \right] \text{ dB}(A)$$

dove p_a(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_o è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq_{(A),T} esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (Tr): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (Tm): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

3. Quadro normativo di riferimento

Allo stato attuale la normativa statale più significativa in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico è costituita da due testi di Legge e più precisamente il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 novembre 1997” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1 dicembre 1997) relativo alla “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e la “Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995” (Suppl. Ord. alla G.U. 30.10.1995, n. 254).

I valori limite delle sorgenti sonore determinati dal *D.P.C.M. 14.11.1997* sostituiscono i vecchi valori stabiliti dal *D.P.C.M. 1 marzo 1991* che, fissava in via transitoria, i limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in attesa dell'approvazione della cosiddetta legge quadro sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, legge successivamente intervenuta (447/95).

In particolare il *D.P.C.M. 01.03.1991* fissava norme transitorie in attuazione della legge 08.07.1986, n. 349 che conferiva la necessaria delega a normare in materia.

In sintesi il disposto prevedeva quanto segue:

- l'esclusione dal campo di applicazione del decreto per le sorgenti sonore all'interno dei locali adibiti ad attività industriali o artigianali che non emettano rumori nell'ambiente esterno (art. 1, comma 3);
- l'autorizzazione di derogare dai limiti di inquinamento acustico per i cantieri edili; tale autorizzazione di deroga dovrà essere rilasciata dal sindaco sentite le USL competenti per territorio (art. 1, comma 4);
- la suddivisione, a cura dei comuni, del territorio sulla base delle tabelle 1 e 2 allegate al decreto (art. 2, comma 1);
- l'adeguamento, entro 5 anni, degli impianti produttivi a ciclo continuo, con possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme per la delocalizzazione (art. 2, comma 3);

- l'obbligo, per le aziende interessate, di presentare, entro sei mesi, "piani di risanamento" (art. 3);
- l'obbligo per le regioni di emanare, entro un anno, direttive per la predisposizione dei piani comunali di risanamento (art. 4);
- l'obbligo di integrazione delle domande per il rilascio della concessione edilizia per nuovi impianti industriali con una documentazione relativa alla previsione di impatto acustico (art. 5);
- una suddivisione provvisoria del territorio nazionale in quattro zone per le quali sono fissati i limiti diurni e notturni dell'inquinamento acustico ammissibile (art. 6).

Il D.P.C.M. 14.11.1997, invece, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

Tale decreto contiene quattro tabelle:

la prima (tabella A) individua le sei classi che intervengono nella classificazione acustica di un territorio, le successive tre (tabelle B-C-D) indicano per ciascuna classe rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione e di qualità espressi come Leq in dBA.

**Tab. 3.1 - Classificazione del territorio comunale
(Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)**

Classe I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**Tab. 3.2 – Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
(Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55

VI – Aree esclusivamente industriali	65	65
--------------------------------------	----	----

Tab. 3.3 – Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)
(Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3.4 – Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)
(Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	47	37
II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
III – Aree di tipo misto	57	47
IV – Aree di intensa attività umana	62	52
V – Aree prevalentemente industriali	67	57
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i livelli di attenzione, riferimento per l'avvio del "Piano di risanamento comunale" il decreto specifica, all'Art. 6, che i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TI) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto in questione (tab. 3.3 riportata precedentemente), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C (tab. 3.3 riportata precedentemente), allegata al decreto in questione.

Sempre relativamente ai valori di attenzione il D.P.C.M. 14.11.1997 specifica (Art. 6) che per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla precedente lettera b).

L'Art. 6 del decreto specifica infine che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La legge che ha dettato le disposizioni di indirizzo e di coordinamento per combattere il rumore è, come sopra riportato, la 447/95. Si tratta di una legge quadro che investe tutto il campo dell'inquinamento acustico che, però, per la sua stessa natura di normativa di indirizzo, per la sua attuazione rimanda a una serie di decreti.

La "legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Trattandosi di una legge quadro, essa fissa solo i principi generali demandando ad altri organi dello Stato e agli Enti locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

La legge individua in particolare le competenze dello stato, delle regioni, delle province e le funzioni e compiti dei comuni:

Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione che si espletterà con decreti da emanarsi entro varie scadenze. La legge prevede vengano emanati 14 decreti (artt. 3 e 11).

Le Regioni dovranno emanare una legge che definirà i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni sono già intervenute. La Regione Veneto, in particolare, ha emanato una direttiva in materia di classificazione acustica attraverso la DGR n° 4313 del 21.9.1993 dal titolo "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991" e la Legge Regionale n. 21 del 10.5.1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli.

Le competenze affidate alle province sono quelle dell'art. 14 della Legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative (art. 5).

Le funzioni e i compiti dei comuni le troviamo definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni, l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni, l'art. 14 sui controlli con uno specifico comma dedicato ai comuni.

A questo punto dopo una sintetica analisi del testo legislativo è opportuno porre attenzione alle competenze dei comuni.

La prima competenza fissata dalla legge quadro a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni. Questa era una funzione già prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 che prevedeva l'applicazione alle zone dei limiti differenziati. Con la nuova normativa (legge quadro) alle zone si prevede l'applicazione anche dei valori di qualità e di attenzione.

La novità invece è prevedere che la zonizzazione sia coordinata con gli strumenti urbanistici già esistenti.

Ai Comuni spetta poi l'adozione dei piani di risanamento cioè dei piani che individuano i tempi e le modalità per la bonifica nei casi si superino i valori di attenzione.

Ai comuni spetta inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Ai Comuni spetta inoltre la rilevazione ed il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli.

Spettano poi ai comuni le funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali; e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.

Spetta inoltre ai comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite (compito già previsto dal D.P.C.M. 1/3/91).

La normativa infine prevede, per i *comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti*, l'*obbligo di redigere una relazione biennale sullo stato acustico*.

Le *competenze dei comuni* fissati dalla normativa attuale (Legge quadro 447/95 sull'inquinamento acustico) possono essere così sintetizzate:

- *Classificazione del territorio comunale;*
- *Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;*
- *Adozione dei piani di risanamento;*

- *Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;*
- *Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;*
- *Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;*
- *Funzioni amministrative di controllo;*
- *Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;*
- *Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;*
- *Redazione della relazione biennale sullo stato acustico.*

La Regione Veneto è stata tra le prime Regioni italiane ad emanare una direttiva in materia di classificazione acustica attraverso la *DGR n° 4313 del 21.9.1993 dal titolo " Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991".*

Tale direttiva costituisce il riferimento normativo principale per la Regione Veneto.

Alle disposizioni impartite dalla Legge n° 447/95 la Regione Veneto ha risposto con l'emanazione della *Legge Regionale n° 21 del 10.5.1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".*

L'art. 3 della Legge Regionale detta disposizioni ai Comuni in materia di classificazione acustica del territorio. In particolare:

- il termine zonizzazione è stato sostituito definitivamente col termine classificazione acustica;
- i Comuni hanno 6 mesi di tempo e quindi fino a Novembre 1999, per provvedere ad adottare il piano di classificazione acustica;
- i Comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le risultanze del piano di classificazione acustica;

- se il Comune non provvede all'adozione del piano di classificazione acustica nei tempi previsti la Provincia competente diffida il Comune ad adeguarsi entro il termine di 3 mesi; in caso di inottemperanza la Provincia nomina un commissario ad acta;
- nella stesura dei piani di classificazione acustica i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico del competente Dipartimento provinciale ARPAV.

Passando invece ad analizzare più attentamente la D.G.R. n° 4313 del 21.9.1993 e in particolare il paragrafo 2.0 "Indirizzi per la classificazione dei diversi ambiti territoriali" si legge: "Il D.P.C.M. 1.3.91 prescrive di individuare e di classificare i diversi ambiti territoriali. In considerazione di quanto già espresso in premessa, e preso atto che la regione Veneto si è dotata del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, massimo strumento di governo dell'ambiente e degli insediamenti, e che tale piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" dell'abitare e del fruire del territorio e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla nazionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale di opere e manufatti già realizzati, si propone la seguente classificazione:

Classe I: Aree particolarmente protette

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici ed i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital ed i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati). In linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree per standards), così come individuate dal P.R.G. vigente.

2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C.

3. Le aree di particolare interesse urbanistico, intendono con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale.

Pertanto si invita ad inserire in classe I:

- i beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1/3/91, cioè qui centri storici, classificati dal P.R.G. vigente come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Il D.P.C.M. 1/3/91 determina che siano inserite in questa classe le “aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, ed in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo, assieme alla bassa

densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del P.R.G. vigente.

In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in Classe II.

Classe III: Aree di tipo misto

Il D.P.C.M. 1/3/91 ascrive a questa classe:

1. Le "aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.

Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal P.R.G. vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985.

2. Le "aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali".

In base alla descrizione offerta dal D.P.C.M. 1/3/91 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal P.R.G. vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 D.I. 1444/63. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: Aree di intensa attività umana

Il D.P.C.M. 1/3/91 ascrive a questa classe:

1. Le "aree con limitata presenza di piccole industrie".
Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che è caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali.
2. Le "aree portuali" individuate come tali dal P.R.G. vigente.
3. Le "aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie", intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.

4. Le “aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali”.

La descrizione consente di individuare tali aree come il “centro città”, cioè quelle aree urbane caratterizzate da un’alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di “centro città” coincide spesso con l’area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel P.R.G. come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati ed individuati come tali dal P.R.G. vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V e VI: Aree prevalentemente industriali ed aree esclusivamente industriali

Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe V le “aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”, cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d’uso dell’area, come ad esempio i casi in cui, all’interno del perimetro di un piano attuativo per insediamenti produttivi, la normativa del piano consente la realizzazione di abitazioni per il personale di custodia o per il titolare dell’azienda.

Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe VI le “aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi”. Si tratta di aree monofunzionali a carattere industriale, in cui anche eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

Possono essere inserite in classe V e VI solo quelle aree individuate dal P.R.G. vigente come zone D, di cui all’art. 2 del D.I. 1444/68.

A conclusione dell’analisi del quadro normativo, statale e regionale (Regione Veneto), che regola attualmente l’inquinamento acustico si riporta di seguito uno schema riassuntivo con l’elenco di tutta la normativa (tabella 3.5).

Tab. 3.5 - Normativa sull'inquinamento acustico

Tipo	Data	n°	Titolo
Legge	26/10/95	447	Legge quadro sull'inquinamento acustico.
	15/8/91	277	Attuazione della direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n.212.
D.P.R.	18/11/98	459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.
	30/03/2004	142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
D.P.C.M.	16/4/99	215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
	31/3/98		Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico.
	5/12/97		Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
	14/11/97		Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
	1/3/91		Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Ministero dell'Ambiente	20/5/99		Criteri di progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
	16/3/98		Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento.
	31/10/97		Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
	11/12/96		Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto	21/9/93	4313	Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Legge della Regione Veneto	10/5/99	21	Norme in materia di inquinamento acustico
-----------------------------------	----------------	----	---

4. Raccolta dati

Al fine di redigere il “Piano di classificazione acustica del Comune di Schio” è risultato necessario procedere alla raccolta di una serie di dati e di cartografia.

In particolare il Comune di Schio ha fornito:

- copia del Piano Regolatore Generale (PRG) in formato cartaceo;
- la cartografia informatizzata di tipo vettoriale del territorio comunale in scala 1:2000;
- l'aerofotogrammetria comunale;
- cartografia con i confini delle aree boscate.

Il Comune ha fornito inoltre i dati delle superfici coperte delle unità locali per attività commerciali e produttive divise per sezioni di censimento. In particolare sono state prese in considerazione le superfici coperte delle seguenti attività:

Attività commerciali e assimilabili	Neozio al minuto
	Neozio all'ingrosso
	Magazzino commerciale
	Banca-Assicurazione
	Albergo
	Esercizio pubblico
	Ufficio privato
	Ufficio pubblico
	Servizio pubblico
	Distributore carburanti
Attività industriali-artigianali	Artigianato produttivo
	Artigianato di Servizio
	Industria
	Deposito

Per la stesura del presente studio si è tenuto conto inoltre di tutte le indicazioni riportate nel Piano Generale del Traffico da noi redatto e recentemente consegnato all'amministrazione comunale e in particolare dei flussi di traffico da noi rilevati sulla rete viaria di Schio proprio nell'ambito della redazione del Piano Generale del Traffico Urbano.

I flussi di traffico rilevati alle intersezioni localizzate nelle vicinanze dei punti monitorati sono stati riportati nel volume che ha costituito la prima fase dello Studio: "Campagna di monitoraggio del clima acustico".

5. Predisposizione dello schema di classificazione acustica: principi generali

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato, come chiaramente espresso dalle linee guida redatte dall'ANPA nel febbraio 1998, alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni d'uso del Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo. La classificazione acustica, una volta approvata ed adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una precisa validità temporale; è pertanto consigliabile recepire nella classificazione del territorio le proiezioni future - purché a termine ragionevolmente breve - previste dai piani urbanistici. Viceversa, qualora la redazione della zonizzazione acustica preceda l'elaborazione di nuovi strumenti urbanistici, saranno questi a recepirla nell'assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

È importante sottolineare che la legge Quadro ha dato maggior incisività alla zonizzazione acustica del territorio, rispetto al D.P.C.M. 1/3/91. La definizione di zona infatti stabilisce i valori di qualità, da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti, i livelli di attenzione, superati i quali deve essere avviato il Piano di Risanamento Acustico, i limiti massimi di immissione ed emissione, che si riferiscono rispettivamente al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti e a quello derivante dalle singole sorgenti.

In linea generale i punti fondamentali da cui partire per effettuare un piano di classificazione acustica sono i seguenti:

- evitare eccessive suddivisioni del territorio che avrebbero come risultato una classificazione a macchia di leopardo di difficile gestione;
- evitare altresì una eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate;
- definire a priori l'unità minima con caratteristiche territoriali e urbanistiche omogenee; alcune normative suggeriscono a tale proposito l'isolato quale unità di superficie minima per la classificazione acustica;
- tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (strade, canali, fiumi, ecc.);
- evitare l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA. Sarà quindi necessario introdurre delle fasce di rispetto (o di transizione) degradanti, di solito previste nelle aree con limiti acustici superiori, ove sono imposti limiti inferiori. Tali fasce di rispetto dovranno chiaramente non essere acusticamente insignificanti, con larghezza di alcuni metri, al solo scopo grafico di illustrare il passaggio tra aree diverse. Tuttavia è ragionevole prevedere che in alcuni casi, in modo particolare su aree già urbanizzate, vi sia l'adiacenza di zone con livelli sonori assegnati maggiori di 5 dB;
- individuare le zone destinate alle attività temporanee di spettacolo all'aperto o in luogo aperto al pubblico (sagre paesane, rappresentazioni musicali, cinema all'aperto, ecc.).

Mentre le aree appartenenti alle classi I, V e VI risultano individuabili a priori, essendo vincolate rispettivamente alla presenza di "aree protette" e di insediamenti industriali, data l'opinabilità dei concetti di "zona residenziale", "zona di intensa attività umana", ecc., il problema maggiore è l'individuazione delle aree da classificare nelle classi II, III e IV.

5.1. Individuazione della classe I e delle classi V e VI

Come detto nella classe I vengono introdotte tutte le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

Sono stati quindi inseriti in **classe I** i complessi ospedalieri, i complessi scolastici, i parchi pubblici di scala urbana, i centri rurali (zone E4 del P.R.G.), i nuclei di antica origine, tutte le aree di particolare interesse urbanistico (zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale).

Sono escluse quindi, come da D.G.R.V. 4313/93, le aree verdi di quartiere, le scuole che non siano inserite in complessi scolastici, e tutti quei servizi che per la loro diffusione nel tessuto urbano risulta più significativo classificare secondo la zona di appartenenza.

Per aree di particolare interesse urbanistico si intende:

- beni paesaggistici e ambientali vincolati;
- centri storici minori non inseriti nelle classi III e IV;
- parchi, riserve, aree di tutela paesaggistica, zone umide, zone selvagge.

Si è proceduto quindi alla localizzazione di tutte le scuole, ospedali, luoghi di culto, case di cura e di riposo, verde pubblico, parchi, corsi d'acqua; nonché alla definizione dei confini delle aree boscate, delle zone E4 e comunque delle aree di interesse paesaggistico e ambientale.

Nel centro urbano sono stati considerati anche gli edifici sensibili isolati in quanto comunque caratterizzanti l'area in cui sono inseriti e al fine di valutare la necessità di problematiche che richiedano la protezione acustica degli edifici considerati (es. servizi sanitari di dimensioni minori o singoli edifici scolastici inseriti in zone classificate in classe III o IV).

Per i fiumi e i corsi d'acqua minori è stata prevista una zona di tutela rispettivamente di 50 e 20 metri.

Per l'attribuzione delle **classi V e VI**, aree prevalentemente o esclusivamente industriali si è proceduto all'individuazione da PRG delle aree ad uso artigianale e industriale: possono essere infatti introdotte in tali classi solo quelle aree individuate dal P.R.G. come zona D.

La differenza tra classe V e classe VI può essere individuata nella eventuale presenza di insediamenti abitativi, intendendo per insediamenti abitativi una pluralità di abitazioni. La singola abitazione annessa all'insediamento industriale, occupata dal custode o dal proprietario, non è stata considerata insediamento abitativo, in linea con le linee guida per la Zonizzazione Acustica del Territorio dell'A.N.P.A..

5.2. Individuazione delle classi II, III, IV

La classificazione rispetto alle tre classi intermedie può essere in prima analisi sviluppata a partire da considerazioni sulle funzioni delle varie aree, ma solo un approfondimento relativo ai dati di densità di popolazioni e delle attività artigianali e commerciali può permettere una precisa determinazione delle classi di appartenenza.

In linea di massima in **classe II** vengono inseriti i quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria. Indicativamente rientrano in tale classe solo alcune zone C del P.R.G.: in particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo e di importanti assi di attraversamento sono elementi di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

In **classe III** sono state inserite tutte le aree rurali, escluse quelle inserite in classe I (zone E4 del P.R.G.). Inoltre possono essere inserite alcune zone B e C del P.R.G., quindi le zone residenziali.

In **classe IV** infine vengono inserite tutte le aree ove si accentrano le maggiori funzioni generatrici di traffico: attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali; inoltre fanno parte di tale classe le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie.

Al fine di determinare le classi intermedie in modo più preciso sono stati presi in considerazione quattro parametri distinti:

- traffico;
- densità di popolazione;
- attività commerciali (numero di addetti);
- attività artigianali (numero di addetti).

Inizialmente sono stati presi in considerazione i parametri 2, 3 e 4 attribuendo a ciascuno di essi dei punteggi variabili da 0 a 3 in funzione dello scostamento dal valore medio relativo alle zone urbane, secondo il seguente prospetto:

Parametro	0	1	2	3
		(< media zone urbane)	(=media zone urbane)	(>media zone urbane)
Densità di popolazione	Assenza	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali	Assenza	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza

La somma dei punteggi per ciascun area determina la sua classe di appartenenza; in particolare le aree la cui somma dei punteggi risulta minore di 2 sono in classe II; le aree con valori compresi tra 2 e 5 sono in classe III; le aree con valori superiori a 5 sono in classe IV.

Ad una prima attribuzione dei punteggi, ne è seguita una seconda in cui si sono utilizzati dei pesi ponderali: in particolare si è assegnato peso unitario alla densità abitativa, mentre al punteggio proveniente da attività commerciali e artigianali, al fine di pesare la maggior incidenza di tale attività, si sono utilizzati dei parametri ponderali rispettivamente di 1.2 e 1.6.

Come unità territoriale di riferimento è stata prescelta la sezione di censimento, in quanto rispondeva a due criteri fondamentali:

1. risulta in buona misura coincidente con la definizione di “isolato”, che viene preso come riferimento generalmente da tutte le direttive regionali;
2. per essa erano disponibili i dati di interesse.

Per quanto riguarda il parametro relativo al traffico esso non è stato preso in considerazione in questa prima fase in quanto la scelta delle sezioni ISTAT come unità territoriale non permetteva di valutare in maniera corretta il peso dei flussi veicolari sulla singola unità territoriale.

È stato preferito quindi valutare le interferenze del fenomeno traffico solo una volta predisposta una prima bozza di classificazione, al fine di analizzarle su scala più ampia. Questo tipo di approccio al problema ha consentito di non far pesare in modo artificioso il rumore indotto dal traffico anche su porzioni di territorio che, pur vicine a strade interessate da flussi veicolari significativi, sono comunque protette per la presenza di barriere naturali o di edifici in fronte strada.

5.3. Fasce di pertinenza stradale

Il D.P.R. 142/2004, di recente emanazione, stabilisce un regolamento per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico da applicarsi su tutti i tipi di infrastrutture stradali, già esistenti e di nuova costruzione, stabilendone i valori limite di immissione.

Il decreto implica, per le Amministrazioni Comunali, l'aggiornamento dei Piani di Classificazione Acustica, con l'adeguamento delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e la definizione dei limiti di immissione per le strade urbane di quartiere e quelle locali.

La Zonizzazione Acustica del Comune di Schio risale all'aprile 2001, per questo motivo tale strumento di governo e pianificazione del territorio non contiene ancora le indicazioni del D.P.R.142/2004, per quanto riguarda l'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture viarie. Per la stesura della Zonizzazione Acustica del territorio di Schio, in prossimità di infrastrutture stradali erano state infatti applicate le indicazioni

della regione Veneto (D.G.R.V. 4313/93) che invitava a considerare quali fasce di pertinenza stradale le distanze minime a protezione delle infrastrutture stradali. Per le strade extraurbane di tipo A, B e C (ovvero autostrade e strade extraurbane principali e secondarie), secondo il Dlg. 30.4.92 n. 285, la fascia di pertinenza è di 60 metri per lato e dal confine era stata attuata una classificazione acustica a partire almeno dalla IV classe. Per le tratte urbane delle strade precedenti, e per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), l'estensione della fascia è stata di 20 metri per lato e da qui era stata prevista una zonizzazione a partire almeno dalla III classe. Per le strade di tipo E (urbane di quartiere) e F (locali) non era stata inserita alcuna fascia di rispetto, e sono state considerate come parte integrante dell'area di appartenenza.

Secondo le indicazioni del D.P.R.142/2004 le fasce di pertinenza stradale non sono elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Si riportano di seguito la tabella 1 e 2 allegate al D.P.R.142/2004, relative ai valori limite di immissione per le strade di nuova realizzazione ed esistenti e l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza acustica.

Tabella 5-1 - Valori limite di immissione per le strade di nuova realizzazione (D.P.R.142/2004)

TABELLA 1

(previsto dall'articolo 3, comma1)

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPI DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturmo dB(a)	Diurno dB(a)	Notturmo dB(a)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 5-2 - Valori limite di immissione per le strade esistenti (D.P.R.142/2004)

TABELLA 2(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(a)	Notturno dB(a)	Diurno dB(a)	Notturno dB(a)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Il DPR definisce infrastruttura stradale esistente quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le strade esistenti di tipo E - urbane di quartiere, si impone la validità dei limiti di classe IV, pari a 65 dB(a) diurni e 55 dB(a) notturni. Per le strade locali – tipo F – valgono i limiti di zona a cui le stesse appartengono.

5.4. Fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima (fascia A) più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda (fascia B) più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;*
- *nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal D.P.R. stesso per la sorgente sonora ferroviaria. Considerando il caso di interesse di infrastruttura esistente i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto sono:

- *50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo in periodo diurno)*
- *70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia A.*
- *65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia B.*

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno semmai considerate come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario dell’infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

6. Zonizzazione Acustica

L’applicazione di quanto descritto nel capitolo precedente ha determinato una prima stesura della classificazione acustica.

In questa prima bozza il territorio risultava suddiviso in zone acustiche di estensione ridotta, diffuse a macchia di leopardo: la prima opera di razionalizzazione ha portato ad accorpare in macrozone le unità elementari.

I dati socioeconomici che avevano determinato la prima definizione delle classi II, III, IV, (riportati nelle tabelle in allegato B) sono stati a questo punto integrati con il riferimento ai volumi di traffico e affinati con un’analisi a scala più ampia rispetto alla singola zona censuaria.

Come si nota nelle tabelle riportate in allegato B), relative alle sole zone non già classificate in zona I, V o VI, i pesi relativi alle densità di popolazione e alle attività commerciali e produttive determinano che la maggioranza delle zone censuarie rientrano nelle classi II o III.

Per quanto riguarda i dati relativi ai **volumi di traffico**, sono stati presi in considerazione i dati e le simulazioni sviluppate nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano.

Per la determinazione delle **fasce di rispetto** è stata considerata la classifica funzionale delle strade.

Sono state introdotte nella cartografia di Piano tutte le nuove infrastrutture viarie contenute nel redigendo P.R.G. e quelle contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano e già programmate, quindi con possibilità di realizzazione sufficientemente certa.

Per la determinazione dei confini delle aree boscate del Comune, riferibili tutte a classe I, è stata utilizzata la cartografia predisposta nell'ambito di uno studio di settore svolto dall'unità Ambiente dell'ufficio Tecnico del Comune.

Tutte le aree esterne alla zona più densamente abitata, caratterizzate da boschi, radure, piccoli insediamenti sono state classificati generalmente in classe I (salvo alcuni insediamenti – frazioni – di dimensioni maggiori classificati in classe II).

In quest'ottica alcuni insediamenti abitativi ricadono in classe I: per essi, in modo omogeneo a quanto avviene per le Zone E4, non si esclude la possibilità di avere attività economiche e servizi connessi alla residenza, così come da art. 11 legge Regione Veneto 5 marzo 1985, n. 24¹.

Per quanto riguarda la definizione delle **classi V e VI**, in modo omogeneo con le scelte del redigendo P.R.G., nel territorio comunale *non* sono state riconosciute aree di classe V.

Si è invece provveduto a definire una norma specifica di tutela delle residenze che si trovano in Zona Produttiva e sono preesistenti alla stessa. In Allegato A viene riportata tale norma ed approfonditi i riferimenti al P.R.G.

Ne risulta la Zonizzazione Acustica che viene riportata nelle tavole 1 e 2.

¹ “All'interno delle sottozone E4 gli strumenti urbanistici provvedono a delimitare [...] le aree interessate all'organizzazione di centri rurali, con la previsione delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza.”

7. Situazioni di criticità

Le situazioni critiche (aree e sistemi) sono il risultato della sovrapposizione della mappa del rumore urbano, definito nella prima fase dello studio, con la carta della Zonizzazione Acustica proposta.

La legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447) stabilisce “[...] il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori [valori di qualità] si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente [...]”. Nel caso non sia possibile rispettare tale vincolo si prevede l'adozione del Piano di Risanamento Acustico.

In linea con i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 4313/93, sono state considerate delle fasce di transizione tra aree con limiti massimi di livello sonoro di larghezza variabile, in particolare:

- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe III - fascia di transizione di 50 m;
- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe II o I - fascia di transizione di 100 m;
- per i confini fra aree di classe III e IV ed aree di classe I - fascia di transizione di 50 m.

Le fasce di transizione sono riportate nella tavola 8, dove per permettere la lettura non vengono riportati i colori delle varie classi.

In prima stesura, le fasce di transizione sono state sviluppate a cavallo del confine tra aree: la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 4313/93, indica comunque che possono essere previste anche altri casi (fascia completamente in una delle due aree).

In tali fasce fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato il livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 (vds. tabella 3.3 riportata precedentemente) e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.D.R.A. come al successivo punto c).

c) Situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Nella tavola 8 sono evidenziate le fasce di transizione con colorazione che riprende la stessa simbologia cromatica utilizzata per evidenziare la “gravità” acustica delle varie classi.

Come si nota, la situazione più grave, corrispondente a confini fra aree di classe I e aree di classe V o VI (colore blu) risulta presente in particolare in presenza di corsi d’acqua che attraversano zone industriale.

L’unico caso differente è attinente alla zona industriale che fa riferimento alle attività produttive poste fra Via Rive del Cristo e Via Paolo Lioy (Segheria Gianelezzi e marmi Nardi) le quali confinano a sud ed a est con un area verde posta in classe I.

I confini tra classi II e classi V o VI sono invece presenti su due aree particolari:

- il lato sud/ovest delle officine meccaniche De Pretto - Escher Wyss, che confina con una aree classificata in zona II su via Antonio Fogazzaro;
- il lato est del cementificio di Via Cementi.

In numero maggiore invece le fasce di transizione fra zone V o VI e zona III: quasi tutte le aree industriali confinano infatti con aree residenziali: un successivo Piano di Risanamento Acustico dovrà in particolare valutare alcune problematiche inerenti industrie isolate o aree industriali di limate dimensioni, dove sono esigui gli spazi per creare opere di limitazione degli impatti acustici.

In particolare confinano con zone inserite in classe III:

- industria Dettin - lavorazione dell'acciaio inossidabili
- officine meccaniche De Pretto - Escher Wyss
- attività artigianali di via Paraiso;
- Cementificio di via Cementi;
- Industria Zanon – via Vicenza;

- Nuova Saccardo – loc. Liviera;
- Zona Industriale di loc. Molette;
- Attività artigianali area ex-Itis – via Lungo Gogna;
- Confine ovest area industriale di via Veneto.

Infine con colore verde sono state riportate le fasce di transizione fra zona III e zona I, per la maggior parte corsi d'acqua che attraversano zone residenziali.

Si evidenzia come nella creazione delle fasce di transizione non sono state prese in considerazione le fasce di rispetto stradali e ferroviarie, in quanto non assimilabili a zone della classificazione acustica.

Nelle tavole della Classificazione Acustica sono stati riportati con tratteggio i siti sensibili, definiti in legenda “aree da tutelare”.

Si elencano di seguito i principali, posti tutti in aree di classe III, e soggetti per lo più a fonti di rumore derivanti da traffico:

Sito	Tipologia
Via Rovereto	Scuole Elementari
Via Marconi-via S. Giovanni	Istituto religioso - oratorio
Via Amatore Sciesa	Istituto per Anziani
Via Tuzzi	Cimitero di Magrè
Via Tuzzi	Edificio Scolastico
Viale Roma	Edificio Scolastico e Religioso
Via dei Boldù	Edifici Scolastici
Via Maraschin	Edifici Scolastici ²

² In classe II, ma collocato sul fronte di via Maraschin, con elevati flussi di traffico.

ALLEGATO A - Norma per residenze in Zona Industriale

Il P.R.G. vigente, come anche quello in fase di redazione, individua alcune “aree abitabili attorniate da zone con destinazione urbanistica produttiva”, preesistenti alla zona produttiva.

Si è convenuto, per omogeneità con lo strumento urbanistico e per non incorrere in una parcellizzazione esasperata della Classificazione acustica, di non evidenziare sulla cartografia di piano la specificità di tali aree rispetto alle zone limitrofe, ma di definire una norma a tutela delle stesse.

Data la destinazione d’uso peculiare del sito residenziale e considerata la tipologia delle destinazioni d’uso delle aree confinanti, si garantisce la salvaguardia dei cittadini classificando le superfici residenziali in classe IV; le circostanti aree permangono in classe VI.


Per la definizione esatta delle aree da tutelare si dovrà fare riferimento a quanto verrà definito nella stesura finale del redigendo P.R.G. Si introducono in questa sede solo alcuni riferimenti per la Zona Industriale nr. 2 (vedi Figura A1).

La norma vale per tutte le residenze in zona produttiva: si evidenzia comunque che non rientrano negli edifici sottoposti a tale normazione (salvo indicazioni contrarie da parte del P.R.G.) le abitazioni occupate da personale con funzione di custodia o di residenza del titolare dell’azienda: si suggerisce di porre dei vincoli sulla destinazione d’uso di tali abitazioni, in modo che non possano essere separate come proprietà dal resto della fabbrica.

NORMA PER COMPLESSI RESIDENZIALI E/O EX-AGRICOLI INCLUSI IN ZONA PRODUTTIVA (D)

Classificazione acustica	Classe IV
Limiti di zona espressi in dB(A)	Giorno: 65 Notte: 55
Criterio differenziale	Applicabile
Norme ³	<ul style="list-style-type: none"> – Gli edifici possono mantenere l'attuale utilizzazione ed essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria – Sono ammessi ampliamenti, i cui limiti saranno definiti nelle norme del redigendo P.R.G. – Al verificarsi della cessazione delle condizioni di abitabilità dell'immobile residenziale, l'area sarà trasformata in zona Industriale e riclassificata acusticamente in Classe VI. – Non necessaria la notifica ai residenti in quanto l'ipotesi di Classificazione Acustica sarà esposta all'Albo Pretorio per le osservazioni eventuali.


3 verranno integrate/modificate dalle norme specifiche contenute nel redigendo Piano Regolatore Generale



 Confine aree soggette a norma

Comune di Schio

Figura n° A1



ata engineering srl

www.atagroup.com ataengineering@atagroup.com

ALLEGATO B - Dati socio-economici e tabelle di identificazione delle classi

Zona Censuaria	Superficie (ha)	Valori popolazione	PUNTEGGIO popolazione	Valori commerciale	PUNTEGGIO commerciale	Valori produttive	PUNTEGGIO produttive	PUNTEGGIO totale	PUNTEGGIO ponderato
1	3,2	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
2	0,08	ASSENZA	0	ALTA	3	ASSENZA	0	3	3
3	0,21	ASSENZA	0	ASSENZA	0	ASSENZA	0	0	0
4	1,03	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
5	5,1	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
6	0,78	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
7	4,43	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
8	3,15	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
9	3,19	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
11	1,34	ASSENZA	0	MEDIA	2	ASSENZA	0	2	2
12	3,92	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
13	1	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
14	2,4	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
15	0,7	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
16	1,8	ALTA	3	ALTA	3	ASSENZA	0	6	5
17	0,66	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
18	1,75	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
19	1,78	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
20	0,79	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
21	6,17	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
22	0,36	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
23	0,69	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
24	0,56	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
25	1,16	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
26	7,39	BASSA	1	MEDIA	2	MEDIA	2	5	5
27	1,68	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
28	12,47	BASSA	1	MEDIA	2	MEDIA	2	5	5
29	1,3	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
30	0,6	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
31	2,14	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
32	0,5	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
33	0,74	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
34	0,89	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
35	0,75	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
36	2,4125	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
37	0,7	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
38	0,54	ASSENZA	0	MEDIA	2	ASSENZA	0	2	2
39	3,46	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
40	4,63	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
41	1,56	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
42	0,35	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
43	1,04	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
44	0,32	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
45	1,44	ASSENZA	0	MEDIA	2	ASSENZA	0	2	2
46	0,81	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
47	2,06	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
48	1,88	MEDIA	2	MEDIA	2	MEDIA	2	6	6
49	1,78	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
50	2,88	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
51	0,88	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
52	2,09	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
53	0,74	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
54	0,6	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
55	0,56	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
56	0,66	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
57	1,95	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
58	0,49	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
59	0,34	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
60	1,04	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
61	1,06	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
62	0,65	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
63	0,36	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
64	1,64	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
65	4,78	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1

Zona Censuaria	Superficie (ha)	Valori popolazione	PUNTEGGIO popolazione	Valori commerciale	PUNTEGGIO commerciale	Valori produttive	PUNTEGGIO produttive	PUNTEGGIO totale	PUNTEGGIO ponderato
66	8,33	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
67	0,34	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
68	1,07	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
69	0,65	BASSA	1	ALTA	3	ASSENZA	0	4	4
70	1,83	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
71	2,73	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
72	1,31	ALTA	3	MEDIA	2	MEDIA	2	7	7
73	0,69	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
74	0,72	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
75	0,6	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
76	0,45	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
77	0,71	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
78	0,43	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
79	30,39	ASSENZA	0	MEDIA	2	ASSENZA	0	2	2
80	1,82	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
81	1,05	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
82	1,25	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
83	0,96	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
84	0,48	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
85	4,93	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
86	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
87	0,12	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
88	2,41	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
89	0,74	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
90	0,68	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
91	0,72	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
92	3,31	ALTA	3	BASSA	1	BASSA	1	5	5
93	1,37	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
94	2,22	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
95	0,174	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
96	0,28	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
97	0,56	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
98	1,72	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
99	2,03	MEDIA	2	MEDIA	2	MEDIA	2	6	6
102	3,04	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
105	17,11	BASSA	1	MEDIA	2	MEDIA	2	5	5
106	4,45	ASSENZA	0	MEDIA	2	MEDIA	2	4	4
114	14,43	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
117	2,18	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
119	15,6	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
120	0,52	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
121	1,83	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
122	1,2408	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
123	0,3332	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
124	0,94	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
125	0,67	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
126	0,2965	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
127	0,5641	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
128	0,6252	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
129	0,8359	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
130	3,7365	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2
131	16,44	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
132	3,783	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
133	1,6313	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
134	1,1662	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
135	1,1517	BASSA	1	BASSA	1	MEDIA	2	4	4
136	0,7114	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
137	1,3427	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
138	2,5	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
140	2,6937	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
141	2,88	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
143	0,5762	ALTA	3	BASSA	1	BASSA	1	5	5
144	1,391	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
145	1,3682	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2

Zona Censuaria	Superficie (ha)	Valori popolazione	PUNTEGGIO popolazione	Valori commerciale	PUNTEGGIO commerciale	Valori produttive	PUNTEGGIO produttive	PUNTEGGIO totale	PUNTEGGIO ponderato
146	1,1753	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
147	1,3043	BASSA	1	BASSA	1	MEDIA	2	4	4
148	1,303	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
149	1,205	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
150	1,12	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
151	0,805	ALTA	3	BASSA	1	BASSA	1	5	5
152	7,5	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2
153	2,99	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
154	12,27	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
155	0,71	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
156	0,86	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
157	1,38	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
158	3,12	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
159	0,86	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
160	1,54	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
162	1,7	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
163	0,54	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
164	2,82	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
165	0,83	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
166	0,17	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
167	0,24	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
168	2,11	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
169	2,14	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
170	4,01	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
171	6,53	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2
172	7,52	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2
173	6,01	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
174	7,28	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
175	7,2	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
176	0,54	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
177	6,33	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
178	3,62	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
179	12,59	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
180	0,57	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
181	1,33	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
185	1,39	ASSENZA	0	ASSENZA	0	ASSENZA	0	0	0
187	1,92	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
188	3,09	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
189	2,12	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
190	2,7	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
191	3,02	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
193	1,28	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
194	1,65	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
195	0,79	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
196	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
197	1	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
198	19,84	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
199	0,82	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
200	2,06	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
201	1,32	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
202	2,85	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
203	4,71	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
204	1,39	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
205	1,18	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
208	5,01	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
209	0,92	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
210	1,27	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
211	0,78	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
212	1,11	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
213	1,15	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
214	0,64	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
215	1,37	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
216	6,07	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
217	7,58	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2

Zona Censuaria	Superficie (ha)	Valori popolazione	PUNTEGGIO popolazione	Valori commerciale	PUNTEGGIO commerciale	Valori produttive	PUNTEGGIO produttive	PUNTEGGIO totale	PUNTEGGIO ponderato
218	0,82	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
219	6,03	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
220	7,74	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
223	3,44	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
224	2,98	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
225	0,69	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
226	1,02	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
227	3,09	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
228	3,65	BASSA	1	MEDIA	2	ASSENZA	0	3	3
231	2,15	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
234	0,35	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
235	0,14	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
236	0,47	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
237	0,37	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
238	0,48	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
239	0,51	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
240	1,05	ALTA	3	MEDIA	2	MEDIA	2	7	7
241	1,62	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
242	0,94	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
243	0,78	MEDIA	2	MEDIA	2	MEDIA	2	6	6
244	1,51	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
247	2,57	ALTA	3	ASSENZA	0	MEDIA	2	5	5
248	3,11	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
249	2,42	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
252	11,6	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
253	1,15	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
254	0,88	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
255	0,46	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
257	0,48	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
258	1,11	BASSA	1	MEDIA	2	ALTA	3	6	6
259	8,32	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2
260	1,21	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
261	4,52	MEDIA	2	MEDIA	2	MEDIA	2	6	6
262	1,86	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
263	0,28	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
264	0,33	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
265	0,28	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
266	0,28	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
267	0,88	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
268	3,83	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
269	0,47	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
270	0,6	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
271	0,72	MEDIA	2	MEDIA	2	ASSENZA	0	4	3
272	0,8	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
273	1,84	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
274	0,35	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
275	0,68	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
276	0,28	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
277	0,22	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
278	1,86	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
279	6,65	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
280	2,87	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
281	2,69	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
282	2,82	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
283	1,42	ALTA	3	MEDIA	2	BASSA	1	6	6
284	6,65	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
285	0,56	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
286	0,53	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
287	0,69	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
288	1,44	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
289	0,35	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
290	0,61	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
291	0,26	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
292	1,99	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4

Zona Censuaria	Superficie (ha)	Valori popolazione	PUNTEGGIO popolazione	Valori commerciale	PUNTEGGIO commerciale	Valori produttive	PUNTEGGIO produttive	PUNTEGGIO totale	PUNTEGGIO ponderato
293	1,07	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
294	1,03	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
295	1,11	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
296	0,46	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
297	1,59	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
298	0,26	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
299	2,32	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
300	1,66	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
301	0,57	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
302	0,84	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
303	0,53	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
304	0,69	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
305	3,55	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
306	1,8	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
307	1,27	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
308	0,33	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
309	0,89	ASSENZA	0	ASSENZA	0	ASSENZA	0	0	0
311	1,46	MEDIA	2	BASSA	1	ASSENZA	0	3	3
313	0,64	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
314	0,67	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
315	0,5	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
316	13,48	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
317	0,6417	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
318	0,5268	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
319	1,1848	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
320	0,9191	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
321	34,8983	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
322	0,8723	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
323	54,7859	BASSA	1	BASSA	1	BASSA	1	3	3
324	2,0985	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
325	1,1832	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
326	2,5073	ALTA	3	BASSA	1	ASSENZA	0	4	3
327	1,4271	BASSA	1	BASSA	1	MEDIA	2	4	4
328	2,5031	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
329	1,0553	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
330	2,2825	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
331	3,2497	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
332	0,9797	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
333	0,4537	BASSA	1	ASSENZA	0	ASSENZA	0	1	1
334	1,12	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
338	3,6573	BASSA	1	MEDIA	2	MEDIA	2	5	5
341	2,4944	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
350	2,0961	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
351	1,2845	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5
353	4,7355	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
358	1,6304	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
360	1,2288	ALTA	3	ASSENZA	0	BASSA	1	4	4
361	0,22	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
362	0,8097	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
363	0,4121	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
364	1,9626	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
365	0,0818	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
366	6,6484	BASSA	1	ASSENZA	0	BASSA	1	2	2
367	0,6595	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
368	0,6852	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
369	0,4385	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
370	0,2245	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
371	0,2197	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
372	0,2641	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
373	0,2826	ALTA	3	MEDIA	2	ASSENZA	0	5	4
374	0,7635	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
375	1,277	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
377	1,1835	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
499	1,8096	MEDIA	2	MEDIA	2	BASSA	1	5	5

Zona Censuaria	Superficie (ha)	Valori popolazione	PUNTEGGIO popolazione	Valori commerciale	PUNTEGGIO commerciale	Valori produttive	PUNTEGGIO produttive	PUNTEGGIO totale	PUNTEGGIO ponderato
500	8,8678	MEDIA	2	BASSA	1	BASSA	1	4	4
501	1,0605	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
502	2,5942	MEDIA	2	ASSENZA	0	BASSA	1	3	3
503	2,3617	BASSA	1	MEDIA	2	BASSA	1	4	4
504	0,7744	BASSA	1	BASSA	1	ASSENZA	0	2	2
505	0,7777	ALTA	3	ASSENZA	0	ASSENZA	0	3	2
506	0,6235	MEDIA	2	ASSENZA	0	ASSENZA	0	2	2
507	2,2	ALTA	3	BASSA	1	BASSA	1	5	5

Zona Censuaria	Classe	Classe ponderata	Classe normale
1	III		
2	II		
3	II		
4	III		
5	III		
6	III		
7	III		
8	III		
9	III		
11	II		
12	III		
13	II		
14	II		
15		III	III
16		III	III
17	II		
18	III		
19		III	II
20	III		
21	III		
22		III	II
23	II		
24	II		
25	III		
26	III		
27	III		
28	III		
29		III	II
30		II	II
31	III		
32		III	III
33	III		
34		III	II
35		III	II
36	III		
37	III		
38	II		
39	III		
40	II		
41	III		
42		III	III
43	III		
44		II	II
45	II		
46	III		
47	II		
48	III		
49	III		
50	III		
51	III		
52	II		
53		III	III
54		III	III
55		II	II
56	III		

Zona Censuaria	Classe	Classe ponderata	Classe normale
57		II	II
58		II	II
59		II	II
60	II		
61	III		
62		II	II
63		II	II
64	III		
65	II		
66	II		
67	II		
68	III		
69	III		
70	II		
71	III		
72	IV		
73	II		
74		III	II
75		II	II
76		III	II
77	III		
78	II		
79	II		
80		III	III
81		III	III
82	III		
83	II		
84		III	II
85	III		
86	II		
87	II		
88	III		
89	III		
90		II	II
91		II	II
92	III		
93		II	II
94		III	III
95		II	II
96		II	II
97		III	III
98		II	II
99	III		
102	II		
105	III		
106	III		
114	II		
117	II		
119	III		
120	II		
121	II		
122	II		
123		II	II
124		II	II
125	II		

Zona Censuaria	Classe	Classe ponderata	Classe normale
126		II	II
127	II		
128		III	II
129		III	III
130	II		
131	III		
132	II		
133	III		
134		III	II
135	III		
136	II		
137	II		
138	III		
140	III		
141	III		
143	III		
144	II		
145	II		
146		III	III
147	III		
148		II	II
149		II	II
150		III	III
151	III		
152	II		
153	II		
154	II		
155	II		
156	II		
157		III	III
158		II	II
159		II	II
160		II	II
162		II	II
163		II	II
164	II		
165		II	II
166	II		
167	II		
168	II		
169	III		
170	III		
171	II		
172	II		
173	II		
174	II		
175	II		
176	II		
177	II		
178		III	II
179	II		
180	II		
181	III		
185	II		
187	II		

Zona Censuaria	Classe	Classe ponderata	Classe normale
188	II		
189	II		
190		II	II
191	III		
193	II		
194		II	II
195		II	II
196	II		
197		II	II
198	II		
199		II	II
200		II	II
201		II	II
202	II		
203	II		
204		II	II
205		II	II
208	III		
209		III	III
210		II	II
211		III	III
212	III		
213	III		
214	III		
215	III		
216	III		
217	II		
218	II		
219	II		
220	III		
223		III	II
224	II		
225		II	II
226	II		
227	II		
228	II		
231		III	III
234	II		
235		II	II
236		II	II
237		II	II
238	II		
239	III		
240	IV		
241	III		
242	III		
243	III		
244	II		
247	III		
248	II		
249		III	II
252	III		
253	III		
254		III	III
255	II		

Zona Censuaria	Classe	Classe ponderata	Classe normale
257	III		
258	III		
259	II		
260	III		
261	III		
262	III		
263	II		
264	II		
265		III	III
266		III	III
267	II		
268	II		
269		II	II
270	II		
271		III	II
272	II		
273	II		
274	II		
275	II		
276		II	II
277	II		
278	II		
279	III		
280	III		
281		III	II
282		III	II
283	III		
284	III		
285		II	II
286		III	III
287		III	II
288	II		
289	II		
290		II	II
291	II		
292	III		
293		III	III
294		II	II
295	II		
296		II	II
297	II		
298	II		
299	II		
300		II	II
301		III	III
302	II		
303	II		
304	II		
305	II		
306	II		
307	II		
308	II		
309	II		
311	II		
313	II		

Zona Censuaria	Classe	Classe ponderata	Classe normale
314		II	II
315		II	II
316	II		
317	II		
318		II	II
319	II		
320	II		
321	II		
322	II		
323	II		
324	II		
325	II		
326		III	II
327	III		
328	III		
329	II		
330	III		
331	II		
332	II		
333	II		
334		II	II
338	III		
341	III		
350	II		
351	III		
353	III		
358	II		
360	III		
361		II	II
362	II		
363	II		
364	III		
365		II	II
366	II		
367		II	II
368		III	III
369	II		
370	II		
371		II	II
372		II	II
373		III	III
374		II	II
375	II		
377		II	II
499	III		
500	III		
501	II		
502	II		
503	III		
504	II		
505		II	II
506	II		
507	III		